

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N 2272}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, CRESCO, DIGLIO, AMODEO,
FIANDROTTI, PIRO**

Presentata il 14 novembre 1984

**Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine
di Vittorio Veneto**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'onorificenza di Cavaliere di Vittorio Veneto, ai combattenti della 1^a guerra mondiale del 1915-1918 fu decisa dal Parlamento con la legge del 18 marzo 1968, n. 263, e si determinò altresì all'articolo 5 un assegno vitalizio di lire 5 000 mensili per 12 mesi nell'anno

Tale assegno vitalizio nell'importo di lire 60 000 annue era corrisposto agli aventi diritto a tale onorificenza, con croce di guerra, se il reddito goduto era inferiore o pari al reddito minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare

L'entità di lire 5 000 mensili fu mantenuta per oltre 10 anni pur di fronte

ad una evidente riduzione nel suo potere di acquisto per la forte inflazione che nel decennio si è manifestata nel nostro paese. Alle giuste esigenze degli ex combattenti della 1^a guerra mondiale del nostro paese, unimmo la nostra fattiva iniziativa ed il Parlamento finalmente il 4 novembre 1979 approvò la legge n. 563 che elevava l'assegno vitalizio a lire 150 000 annue, dopo un anno di interassegno a lire 120.000 per il 1979, a decorrere dal 1° gennaio 1980, non collegandolo più alla condizione di persistenza di livelli di redditi, in base all'articolo 2

Non sfugge a nessuno degli onorevoli colleghi che l'importo annuo non sia corrispondente ad un giusto riconoscimento

ma anzi l'entità esprima in sé il profondo stato di disagio di questi nostri « ragazzi » dell'evento bellico del 1915-1918.

Rimane nei fatti la necessità di un provvedimento che esprima in modo tangibile un atto di giustizia e l'espressione di una risposta ideale e morale della nostra Repubblica, per cui non è possibile

continuare a procrastinare una modifica della legge n. 563 del 1979.

Come è stato per altri giusti riconoscimenti a nostri benemeriti cittadini, si ritiene che tale vitalizio debba essere definito a nuovi livelli di importo, indicizzato e reversibile a favore dell'altro coniuge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è di lire 25.000 mensili per dodici mensilità.

ART. 2.

Con decreto del Ministro del tesoro, emanato entro il 31 dicembre di ogni anno, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 viene rivalutato in misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio INPS. Tale rivalutazione si effettua dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 1 della presente legge è reversibile in favore del coniuge.